

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4806 del 09/10/2020
Oggetto	ADOZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - DITTA: Società Agricola Al.Be.Ro. S.r.l. ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4949 del 09/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA: **SOCIETÀ AGRICOLA AL.BE.RO. S.R.L.**

ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VIGOLZONE

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**Visti:**

- la nota del SUAP Unione Valnure e Valchero prot. n. 3823 del 17/03/2020 di Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona e la documentazione allegata acquisita agli atti Arpae prot. n. 42046 del 17/03/2020, nell'ambito della quale è richiesta l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla società agricola Al.Be.Ro. Srl (P.I. 01498780335) per l'attività di ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI, svolta nello stabilimento sito in comune di Vigolzone. I titoli ambientali richiesti e da comprendere nell'AUA sono:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
  - comunicazione o nulla-osta relativi all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 o c.6 della L.447/95;
- la nota prot. Arpae del 17/04/2020 di richiesta integrazioni in merito all'istanza suddetta;
- la nota prot. Arpae n. 83981 del 11/06/2020 di trasmissione delle integrazioni richieste con la nota sopraccitata;
- la nota acquisita al prot. Arpae n. 103796 del 20/07/2020 con la quale il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha convocato la riunione della Conferenza in modalità telematica e sincrona per il giorno 21/07/2020;

**Atteso che** l'azienda possiede un allevamento bovino finalizzato alla produzione di latte con una potenzialità massima di 1.344 capi. E' presente una linea di produzione di energia elettrica di digestione anaerobica e produzione di biogas avente una potenza di 999 Kwel alimentato con una dieta composta da reflui zootecnici aziendali e biomasse dedicate. L'azienda ha in programma alcuni interventi per un miglioramento tecnico del centro aziendale, elencati di seguito:

- 1.copertura platea del solido separato;
- 2.realizzazione tettoie di copertura sopra le corsie paddock della stalla;
- 3.ampliamento vitellaia (20 box singoli);
- 4.copertura vasca di stoccaggio esistente n. 4 con telo impermeabile (Tav. 2-Bis2 del 21.08.2020);
- 5.realizzazione vasca di stoccaggio da 6.000 m<sup>3</sup>, localizzata fuori dal centro aziendale e vicina ad una platea esistente;
- 6.realizzazione vasca alimentazione impianto biogas con biofiltro;
- 7.realizzazione di un sistema di gestione acque meteoriche;
- 8.adozione di un sistema di depurazione delle acque provenienti dalla piazzola lavaggio mezzi agricoli.

Presso l'insediamento sarà presente uno scarico di acque reflue industriali (S1), costituito dalla miscelazione di :

- acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici della sala mungitura, trattate mediante un sistema depurativo (dimensionato per 5 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del fabbricato uffici, trattate mediante un sistema depurativo (dimensionato per 2 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico; ◦ acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici delle 4 unità abitative destinate ai dipendenti (carico organico pari a 13 A.E.), trattate mediante un sistema depurativo costituito da una fossa Imhoff e un degrassatore (dimensionato per xx A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico;
- acque reflue industriali, provenienti dalla piazzola destinata al lavaggio dei mezzi agricoli aziendali, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da un deoliatore (dimensionato per il trattamento dei reflui ricadenti su un piazzale avente estensione pari a 300 mq) e da un impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale (dimensionato per 2 A.E.);
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle strade e dei piazzali aziendali dell'area ovest (dove si

trovano l'impianto di biogas e le trincee) che, unitamente a parte delle acque reflue domestiche (servizi igienici del fabbricato uffici) in uscita dal rispettivo sistema di trattamento, passano attraverso un pozzetto scolmatore da cui viene selezionata l'acqua di prima pioggia che a sua volta viene trattata da un impianto di prima pioggia in continuo. L'acqua meteorica di seconda pioggia viene deviata dal suddetto pozzetto scolmatore ad un secondo impianto di trattamento di prima pioggia in continuo, posto in adiacenza al primo.

◦ acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle strade e dei piazzali aziendali dell'area est (dove si trovano i fabbricati zootecnici) che, unitamente a parte delle acque reflue domestiche (servizi igienici della sala mungitura e delle abitazioni dei dipendenti) e alle acque reflue industriali (piazzuola lavaggio mezzi) in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, passano attraverso un pozzetto scolmatore da cui viene selezionata l'acqua di prima pioggia che a sua volta viene trattata dal secondo impianto di prima pioggia in continuo. L'acqua meteorica di seconda pioggia viene deviata dal suddetto pozzetto scolmatore ed immessa nella rete fognaria a valle dei 2 impianti di prima pioggia in continuo, così come rappresentato nella Tavola 02-bis3 "Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 30/09/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 01/10/2020;

- ogni impianto di prima pioggia in continuo è dimensionato per trattare reflui ricadenti su aree aventi un'estensione pari a 27000 mq e è costituito da una fase di dissabbiatura/sedimentazione e da una successiva fase di disoleazione con filtro a coalescenza;

- in uscita dagli impianti di prima pioggia i reflui, unitamente alle acque di seconda pioggia, sono convogliati tramite condotta interrata al punto di scarico S1 nel corpo idrico superficiale "Rio Carbonale";

- il pozzetto di controllo delle acque di dilavamento dei piazzali aziendali è ubicato immediatamente a valle dei 2 impianti di prima pioggia in continuo ed è individuato con la sigla "p.p.f." nella Tavola 02-bis3 "Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 30/09/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 01/10/2020;

- il pozzetto di prelievo fiscale per le acque reflue industriali è ubicato immediatamente a valle dell'impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale ed è individuato con la sigla "p.p.f. scarico lavaggio mezzi" nella Tavola 02-bis3 "Planimetria rete fognaria e punti di scarico" del 30/09/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 01/10/2020;

#### **Tenuto conto che:**

- la prima riunione della Conferenza in modalità sincrona come sopra convocata, si è svolta telematicamente il 21/07/2020, giusto verbale trasmesso dal SUAP agli Enti partecipanti con nota PEC acquisita al prot. n. 107306 del 24/04/2020 con il quale è stata formalizzata la richiesta di integrazioni alla ditta in oggetto;

- la seconda riunione della Conferenza in modalità sincrona convocata dal SUAP con nota acquisita al prot. n. 141424 del 02/10/2020, si è svolta telematicamente il 06/10/2020, giusto verbale trasmesso dal SUAP agli Enti partecipanti con nota PEC acquisita al prot. n. 144281 del 07/10/2020;

**Richiamati** integralmente i contenuti dei verbali suddetti relativi ai lavori della Conferenza di Servizi svolta, nonché i pareri espressi dai soggetti partecipanti;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

## DISPONE

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta società agricola Al.Be.Ro. Srl (P.I. 01498780335) per l'attività di ALLEVAMENTO BOVINE E BUFALHE DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI, svolta nello stabilimento sito in comune di Vigolzone. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione o nulla-osta relativi all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 o c.6 della L.447/95;

**2. di stabilire** per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE E1 cogeneratore

Portata massima	3900	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	333	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm <sup>3</sup>

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

### EMISSIONE E2 TORCIA DI EMERGENZA

#### EMISSIONE E3 BIOFILTRO

- entro sei mesi dal rilascio dell'AUA** deve essere trasmessa ad Arpae una relazione circa la fattibilità e la relativa tempistica dell'installazione di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile dell'impianto cogenerativo (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 e del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/20);
- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- l'impianto di cui all'emissione E1 deve rispettare quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06;
- l'impianto di cui all'emissione E1, che si configura quale medio impianto di combustione esistente rientrante nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
- il camino di emissione **E1** deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espresse come **Ctot**;
  - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;

- UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione **E1** devono avere una frequenza **annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- l) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- m) il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione devono essere annotata su un apposito registro firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- n) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- o) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- p) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- q) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- r) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- s) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- t) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- u) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
  - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- v) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- w) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- x) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- y) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a

regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

**3. di impartire per quanto attiene allo scarico industriale (S1) oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti prescrizioni:**

- nel pozzetto di prelievo fiscale scarico S1 e nel pozzetto di controllo per il refluo derivante dal lavaggio mezzi, dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/06 e s. m.i., relativamente allo scarico in acque superficiali;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1, il pozzetto di controllo dei reflui industriali derivanti dal lavaggio mezzi agricoli ed il pozzetto di controllo per le acque scolmate dal piazzale Est, dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire l'ispezione ed un agevole e corretto campionamento dei reflui per caduta;
- tutti i pozzetti di ispezione degli impianti e della rete di fognatura interna, le botole di manutenzione dei manufatti e le griglie dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- nei piazzali non dovranno essere effettuati depositi di materiali a cielo aperto;
- le operazioni nelle trincee e la movimentazione dei materiali trattati nei piazzali dovranno essere gestite in modo che la sostanza liquida derivante dalla percolazione, proveniente dai sistema di raccolta delle trincee e tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie delle stesse, vengano avviate ai vasconi di stoccaggio dei liquami senza provocare contaminazione delle acque in arrivo alle vasche di trattamento finale. In tutti i casi, dovrà essere mantenuta una rigorosa separazione fra il percolato e le meteoriche dei piazzali;
- dal carro unifeed che transita all'interno delle stalle, non devono verificarsi perdite di materiale organico e le attività che si prevede di effettuare nei piazzali di manovra dovranno essere svolte con modalità tali da non provocare inquinamento, nemmeno indiretto, delle acque meteoriche ricadente sui piazzale;
- venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione. Con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni oleose dai sistema di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. I fanghi, gli oli e gli eventuali filtri esausti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato;
- la documentazione relativa alle operazioni pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento e depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Le procedure di smaltimento delle sostanze derivanti da tali operazioni dovranno risultare conformi a quanto previsto in materia di rifiuti dal D.Lgs. n. 152/06 Parte Quarta ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale di tali sostanze dovrà essere tenuto presso l'attività e reso disponibile per i controlli degli organi di vigilanza;
- l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- la rete di fognatura dell'insediamento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dei pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque della piazzola di lavaggio mezzi;
- nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) ad ARPAE ST e SAC, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto.

**4. di impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:**

- prima di effettuare ogni modifica, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". L'aumento del numero di animali allevati potrà, pertanto, avvenire solamente previa presentazione dell'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti, attestante la disponibilità di terreni agrari sufficienti ad accogliere la totalità dei reflui prodotti, corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici e del digestato devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;

- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n.3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici e biomasse, con produzione di energia da biogas, della potenza di 999 kW elettrici, è la seguente:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 27.338 t/anno
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (trinciato di mais): 9100 t/anno;
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
  - TOTALE: 36.438 t/anno;
  - ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 1909 mc/anno
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- entro 30 giorni dalla notifica della determinazione motivata di conclusione della conferenza a cura del Servizio SUAP la Ditta dovrà presentare il piano di monitoraggio e predisporre e consegnare il piano di emergenze richiesto nella relazione tecnica redatta dal Servizio Territoriale (allegata al verbale della II riunione quale parte integrante);
- entro 11 mesi dalla notifica della determinazione motivata di conclusione della conferenza a cura del Servizio SUAP dovranno essere ultimati i lavori di adeguamento previsti privilegiando la costruzione della nuova vasca di stoccaggio e del sistema di trattamento delle acque dei piazzali che dovranno essere ultimati entro 6 mesi, salvo la concessione di eventuale proroga per motivate necessità.
- riempimento delle trincee di stoccaggio biomasse evitando la copertura della griglia di raccolta percolato;
- mantenere puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta acque meteoriche e percolati così come il pozzetto perimetrale di raccolta del percolato proveniente dalle trincee lato impianto biogas.

#### **5. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.a Adalgisa Torselli Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

#### **6. di dare atto che:**

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per gli adempimenti di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per il procedimento di che trattasi;
- l'AUA che sarà rilasciata dal SUAP sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Piacenza n.789 del 21/04/2010 e successive modifiche;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;



- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**